



APPARECCHI ELETTROMEDICALI

Gli apparecchi elettromedicali sono "dispositivi medici" e rientrano nella categoria delle attrezzature da lavoro.

Rientrano nelle verifiche di sicurezza previste dal D.Lgs 81/08 tutte le **attrezzature di lavoro** intese come "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro", pertanto:

IMPIANTI ELETTRICI

**APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI**

DISPOSITIVI MEDICI

**DISPOSITIVI ELETTRICI
IN GENERE**

per i quali occorre garantire che siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica (art. 80 del D.Lgs 81/08).

ECO Certificazioni effettua verifiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali al fine di valutare il mantenimento dei requisiti di sicurezza ai sensi delle norme tecniche di riferimento.

Per maggiori informazioni: terre@ecocertificazioni.eu

DOVE TROVARLI?

- Poltrone odontoiatriche
- Sterilizzatrici
- Frigoriferi per farmaci
- Bilance pesa-persone
- Lampade abbronzanti, macchinari estetici e diagnostici
- Apparecchi elettrici a contatto con il corpo,
- Attrezzature da palestra alimentate elettricamente

QUALI SONO?

- Studi medici
- Studi odontoiatrici
- Oculistici
- Farmacie
- Veterinari
- Cliniche private,
- Laboratori di analisi
- Palestre
- SPA, centri estetici e termali

SICUREZZA E CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO


Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro è tenuto a garantire ai lavoratori l'uso di attrezzature che rispettino i requisiti di sicurezza, come stabilito dall'art. 70 D.Lgs 81/08. Queste attrezzature devono essere:

- **Idonee per la salute e la sicurezza**
- **Adeguate e adattabili al lavoro svolto**
- **Sottoposte a manutenzione regolare** per mantenere nel tempo gli standard di sicurezza (art. 71, comma 1, D.Lgs 81/08)

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) in vigore dal **26 maggio 2020**, il MDR ha sostituito le precedenti Direttive:

- **93/42/CEE** (dispositivi medici)
- **90/385/CEE** (dispositivi medici impiantabili attivi)

Normativa di Riferimento: le attrezzature devono essere testate e mantenute in conformità con la norma **CEI EN 62353 (CEI 62-148)**.



PERIODICITÀ

La periodicità delle verifiche è **stabilita dallo stesso Datore di lavoro**, sulla base della valutazione del rischio, in relazione alla tipologia dell'attrezzatura, del suo stato d'uso, dei rischi specifici e delle indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso, nonché a titolo consultivo, da **guide del Comitato Elettrotecnico Italiano che suggeriscono periodicità annuali/biennali**.

SANZIONI

La non osservanza di tali obblighi comporta per il Datore di lavoro l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 87 che vanno dall'arresto da due a sei mesi o dall'**ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 Euro** per ogni violazione accertata.